




SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede



Come evitare **GLI ERRORI CHE COSTANO**

- Le 11 criticità per i distributori di prodotti per l'agricoltura -

SCOPRI COME



SDS OnDemand[®]

sistema distribuzione schede

può aiutarti nel tuo lavoro!

www.sdsondemand.it



INDICE

Introduzione	4
1 - Autorizzazione alla vendita	5
2 - Abilitazione alla vendita	6
3 - Stoccaggio	7
4 - Registro di carico e scarico	9
5 - Dati di vendita	10
6 - Vendita a utilizzatore professionale	11
7 - Vendita a utilizzatore non professionale	12
8 - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	13
9 - Immissione sul mercato dei biocidi	14
10 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	15
11 - C'è anche il penale!	16
Provvedimenti citati	17-18
Circolare del Ministero della Salute	19

Introduzione

Il servizio **SDS OnDemand**® realizzato da Image Line® permette ad oltre 13.000 distributori che utilizzano il sistema di fornire schede di sicurezza, etichette ministeriali e comunicazioni obbligatorie ai loro clienti.

Abbiamo pensato di realizzare questa pubblicazione che ritengo estremamente pratica ed efficace per chi si occupa della rivendita di prodotti per agricoltura (in particolare agrofarmaci, fertilizzanti, biocidi e simili). Abbiamo tracciato un percorso ad ostacoli ed individuato le 10 criticità relative alla vendita dei prodotti nelle quali è possibile sbagliare ed incorrere in sanzioni.

Sono fermamente convinto che svolgere il mestiere del distributore sia tutt'altro che semplice e sono certo che questa guida, concreta ed essenziale, possa contribuire ad evitare "gli errori che costano" ed essere di grande aiuto per tutti i distributori.

Per ognuno dei 10 "ostacoli" abbiamo creato una premessa, cercato di individuare le possibili violazioni, i riferimenti normativi e l'ammontare delle sanzioni amministrative che vengono comminate dalle rispettive norme. Desidero ringraziare **Francesca Sormani**, Tecnico della Prevenzione presso la U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Piacenza, **Avv. Giovanna Landi** - Studio Legale Landilex e **Roberto Stefani**, esperto di normativa di AgroNotizie® per il prezioso contributo alla realizzazione di questa pubblicazione.

Desidero augurare a tutti i distributori di mezzi tecnici per agricoltura d'Italia il massimo risultato dall'utilizzo di questa guida e di tutti i servizi che Image Line®, dal 1988, ha realizzato.

Auspico, infine, che l'uso di **SDS OnDemand**® per i distributori contribuisca a rendere la loro vita professionale molto più semplice.



Ivano Valmori
Ideatore di SDS OnDemand®



1 - Autorizzazione alla vendita

L'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti da parte dei distributori è ancora disciplinata dal DPR 290/01, a sua volta quasi fotocopia dello "storico" DPR 1255, nella parte relativa alle caratteristiche dei locali e alle prescrizioni da seguire per la relativa commercializzazione. Il provvedimento fissa i requisiti per poter vendere prodotti fitosanitari e coadiuvanti, in particolare le caratteristiche dei locali adibiti alla vendita e il divieto di commercializzazione di prodotti allo stato sfuso e in modalità ambulante.

Ovviamente le prescrizioni per la vendita non si limitano a questo, come vedremo oltre, e questa disarmonia è da attribuirsi all'ancora caotico modo italico di legiferare, fatto di rattoppi, copia/incolla e proroghe. I controlli sono affidati agli enti regionali e le relative sanzioni vengono genericamente individuate applicando la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (legge 283/62 e successivi aggiornamenti), rispettando l'impianto legislativo originale del DPR 1255/68.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
L'autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità, effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e gestione dei locali entro sessanta giorni. [D.P.R. 290/01 Art. 22]	L. 30/04/62 n.283 Art. 17	258 €
È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso. [D.P.R. 290/01 Art. 24 c. 1]	L. 30/04/62 n.283 Art. 17	258 €



2 - Abilitazione alla vendita

L'abilitazione alla vendita è disciplinata dal recepimento italiano (D.lgs. 150/2012) della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e riguarda gli adempimenti a carico della figura professionale del distributore, inteso come "persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio". Le sanzioni, questa volta previste dal provvedimento stesso, puniscono chi è privo dell'abilitazione citata.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso di abilitazione alla vendita. [D.lgs. 150/2012 Art. 8]	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.1	da 5.000 € a 20.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. [D.lgs. 150/2012 Art. 8]	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.5	da 5.000 € a 15.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.11	



3 - Stoccaggio

Lo stoccaggio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti trova attuazione nel D.lgs. 150/2012 e nel Piano nazionale d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), decreto 22 gennaio 2014, che aggiungono ulteriori requisiti di sicurezza a quelli previsti dal D.P.R. n 290/2001 (con le sue sanzioni "simboliche") e dal D.lgs. 81/2008.

Il D.lgs. 81/2008 testo "unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro, prevede sanzioni amministrative e anche penale (arresto o ammenda) "depenalizzate" ai sensi del D.lgs. 758/1994.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. [DPR290/01 Art. 24 c.1]	L. 30/04/62 n.283 Art. 17	258 €
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, (e gli analoghi che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo) sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. [DPR 290/01 Art. 24 c.2] Tutti i prodotti fitosanitari, compresi i prodotti irritanti (e analoghi vedi sopra), non debbano essere liberamente accessibili all'acquirente, ma esclusivamente al rivenditore e al personale preposto alla vendita o altri soggetti espressamente autorizzati. [Circolare Ministero della Salute prot. 23184 del 03/06/2016]	L. 30/04/62 n.283 Art. 17	258 €
Nella valutazione di cui all'articolo 28 (dei rischi), il datore di lavoro deve preliminarmente determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti [D.lgs. 81/2008 Art. 223 c.1]. <i>(Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa).</i>	D.lgs. 81/2008 Art. 262, c.1, lett. a)	da 2.500 € a 6.400 € o arresto da tre a sei mesi

Continua

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
<p>Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:</p> <p>a) ... b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; [D.lgs. 81/2008 Art. 225 c.1]</p>	<p>D.lgs. 81/2008 Art. 262 c. 2, lett. a)</p>	<p>da 2.500 € a 6.400 € o arresto da tre a sei mesi</p>
<p>Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. [D.lgs. 81/2008 Art. 163 c.1]</p>	<p>D.lgs.81/2008 Art. 165 c. 1, lett. a)</p>	<p>da 2.500 € a 6.400 € o arresto da tre a sei mesi</p>
<p>Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:</p> <p>a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; c)...</p> <p>[D.lgs. 81/2008 Art. 223 c.1 lett. a) e b)]</p>	<p>D.lgs. 81/2008 Art. 262 c.1, lett. a) b)</p>	<p>da 2.500 € a 6.400 € o arresto da tre a sei mesi</p>
<p>Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. [D.lgs 81/2008 Art. 223, c.2]</p>	<p>D.lgs 81/2008 Art. 262, c.1, lett. a)</p>	<p>da 2.500 € a 6.400 € o arresto da tre a sei mesi</p>



4 - Registro di carico e scarico

La tenuta del registro di carico e scarico, ovvero l'obbligo di registrare e di conservare per almeno 5 anni i dati di vendita dei prodotti fitosanitari, è prevista dal regolamento 1107/2009. È anche rimasta come adempimento del DPR 290/01, con parziale e non inaspettata ridondanza di norme, per via dell'assenza del termine "coadiuvanti" nel regolamento comunitario citato. Le sanzioni per le infrazioni al regolamento sono dettagliate nel D.lgs. 69/2014, mentre quelle del DPR 290/01 sono derivate da quanto previsto dalla legge 283/62.



VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
<p>Salvo che il fatto costituisca reato, ... i distributori i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del REG (CE) n. 1107/2009, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione sono soggetti alla sanzione amministrativa.</p>	<p>D.lgs. 69/2014 Art. 11 c.1</p>	<p>da 3.000 € a 10.000 €</p>
<p>Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.</p>	<p>D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.4</p>	
<p>In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha causato l'illecito.</p>	<p>D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.2</p>	
<p>Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.</p>	<p>D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.3</p>	
<p>Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce. Nella voce "scarico" devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita. [DPR 290/01 Art. 24 c.4,5 D.lgs. 150/2012 Art. 10 c.2]</p>	<p>L. 30/04/62 n.283 Art. 17</p>	<p>258 €</p>



5 - Dati di vendita

La trasmissione dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, da quest'anno da effettuarsi esclusivamente accedendo al portale del SIAN, è prevista dal D.lgs. 150/2012. Questa procedura è comparsa nel panorama normativo italiano da quasi trent'anni (Circolare Ministeriale 17 Marzo 1987, n° 12) e viene attuata, dopo alcuni rinvii "tecnici", da circa 25. Nonostante questa esperienza unica in Europa, ci sono ancora notevoli disagi per i rivenditori, alle prese con una banca dati quasi doppiata (le dichiarazioni di vendita si basano sulla banca dati del SIAN, aggiornata in modo "manuale" a partire dalle informazioni già contenute nella banca dati del Ministero della Salute, l'unico ente preposto al rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti), spesso non aggiornata e incapace di gestire eventi "catastrofici" come il cambio nome di un prodotto. In realtà la banca dati del SIAN gestisce informazioni importantissime (ad esempio colture e fitoparassiti autorizzati) non catalogate dal Ministero della Salute ma spesso l'aggiornamento non viene effettuato con la tempestività che si vorrebbe. Tuttavia abbiamo sperimentato direttamente la prontezza con cui sono stati risolti errori e/o problemi di qualsiasi genere, dopo semplice segnalazione telefonica o per email.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Art. 8 che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita. [D.lgs. 150/2012 Art. 16 c.1]	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.12	da 500 € a 1.500 €
Il caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.11	



6 - Vendita a utilizzatore professionale

La vendita all'utilizzatore professionale è disciplinata dal più volte citato D.lgs. 150/2012 e dal PAN. Per utilizzatore professionale si intende la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo. (Tale abilitazione serve anche per l'utilizzo dei prodotti.) Rispetto alla vecchia normativa (DPR 290/01) non si fa più riferimento alla classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari. Allo stato attuale delle cose, le sanzioni comminabili riguardano la vendita all'utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari senza un adeguato accertamento del certificato di abilitazione, la mancanza di informazioni in merito alla tutela della sicurezza e della salute di colui che li usa e alla tutela dell'ambiente e la commercializzazione di prodotti non autorizzati o illegali, regolamentata dal PAN con la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione alla vendita e dal D.lgs. 69/2014 con salatissime sanzioni pecuniarie.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta: <ul style="list-style-type: none"> • identità dell'acquirente • validità dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo e che non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione [D.lgs. 150/2012 Art. 10 c.2]	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.2	da 2.000 € a 10.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.11	
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente informazioni adeguate su: <ul style="list-style-type: none"> • corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti in materia di rischi e sicurezza per la salute e per l'ambiente connessi al loro impiego • corretto smaltimento dei rifiuti [D.lgs. 150/2012 Art. 10 c.1]	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.3	da 1.000 € a 5.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.11	
Revoca dell'abilitazione. Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali. [D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I]	D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C	
Sospensione dell'abilitazione. Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego. [D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I]	D.l. 22/01/14 "PAN" allegato I, parte C	
Revoca dell'abilitazione. Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego. [D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I]	D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C	



7 - Vendita a utilizzatore non professionale

La vendita a hobbisti è disciplinata dal Decreto 22 gennaio 2018 n.33 che individua, nell'utilizzatore non professionale, la persona priva di abilitazione all'acquisto ed utilizzo (patentino) che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'utilizzatore non professionale le informazioni generali su: <ul style="list-style-type: none"> rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso pericoli connessi all'esposizione e in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro nonché sulle alternative eventualmente disponibili [D.lgs. 150/2012 Art. 10 c.3]	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.4	da 1.000 € a 5.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.11	
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotti fitosanitari destinato ad utilizzatori non professionali".	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.6	da 10.000 € a 25.000 €
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.	D.lgs. 150/2012 Art. 24 c.11	
Revoca dell'abilitazione. Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali. [D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I]	D.l. 22/01/14 "PAN" allegato I, parte C	
Sospensione dell'abilitazione. Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale. [D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I]	D.l. 22/01/14 "PAN" allegato I, parte C	
Revoca dell'abilitazione. Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale. [D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I]	D.l. 22/01/14 "PAN" allegato I, parte C	



8 - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

L'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari è attualmente disciplinata dal regolamento comunitario 1107/2009 (alla luce delle numerose deroghe e previgenze che vi risparmiamo), le cui sanzioni sono indicate dal D.lgs. 69/2014. Le sanzioni sono salatissime: si va dai 15.000 sino ai 150.000 € per la vendita di prodotti privi di autorizzazione (fino al 1999 era penale) ai 20.000-35.000 € comminati in caso di vendita oltre il periodo concesso per lo smaltimento delle scorte di formulati revocati o modificati, solo per citare alcuni esempi. Queste cifre significative potranno essere notevolmente scontate in caso di "fatti di particolari tenuità". Singolare che il distributore possa incorrere in sanzioni se commercializza un prodotto la cui composizione è differente da quella autorizzata: a parte la sostanza attiva e i coformulanti pericolosi, queste informazioni confidenziali non sono mai note ai distributori. In realtà questa casistica è una vendita di un prodotto non autorizzato all'insaputa del distributore.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ALTRI PROVVEDIMENTI
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immagazzina o immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal Reg Ce 1107/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa ...[Reg. 1107/2009]	D.lgs. 69/2014 Art. 2 c.1	da 15.000 € a 150.000 €* da 1.000 € a 20.000 €	
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.1		Revoca autorizzazione e abilitazione
<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa ...</i>	D.lgs. 69/2014 Art. 2 c.1	da 1.000 € a 20.000 €	
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa ...*	D.lgs. 69/2014 Art. 2 c.2	da 15.000 € a 150.000 €* da 1.000 € a 20.000 €	
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.1		Revoca autorizzazione e abilitazione
<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa ...</i>	D.lgs. 69/2014 Art. 2 c.2	da 1.000 € a 20.000 €	
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ... immette sul mercato un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa ...	D.lgs. 69/2014 Art. 2 c.3	da 15.000 € a 150.000 €* da 1.000 € a 20.000 €	
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.1		Revoca autorizzazione e abilitazione
<i>Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa ...</i>	D.lgs. 69/2014 Art. 2 c.2	da 1.000 € a 20.000 €	
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.1		Revoca autorizzazione e abilitazione
Salvo che il fatto costituisca reato, ... chiunque vende, ... e immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa ... [violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte derivanti dall'Art. 46 del REG (CE) n.1107/2009]	D.lgs. 69/2014 Art. 5 c.1	da 20.000 € a 35.000 €* da 1.000 € a 20.000 €	
In caso di reiterazione della medesima violazione in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha causato l'illecito.	D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.2		Sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi dall'autorizzazione e abilitazione
Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa una ulteriore violazione è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.	D.lgs. 69/2014 Art. 12 c.3		Revoca autorizzazione e abilitazione

* non è ammesso il pagamento in misura ridotta (Art. 12 c. 4 D.lgs. 69/2014)



9 - Immissione sul mercato dei biocidi

Il D. lgs. 179/2021 introduce una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento UE, numero 528/2012 del parlamento europeo e del consiglio, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'utilizzo dei biocidi e presidi medico - chirurgici.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Violazione in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi: immissione sul mercato di un prodotto biocida non autorizzato ai sensi del regolamento ovvero in forza di un'autorizzazione non più valida o revocata o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. [D.lgs. 179/2021 art.3 c. 1]	528/2012 art.17 c. 1	da 1.000 € a 10.000 € o arresto fino a 3 mesi
È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore professionale o industriale che impiega un prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida autorizzato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione. [D.lgs. 179/2021 art.3 c. 2]	528/2012 art.17 paragrafo 2	da 1.000 € a 10.000 € o arresto fino a 3 mesi
È punibile con sanzione il fornitore di un articolo trattato che non ottemperi all'obbligo di fornire informazioni al consumatore secondo quanto previsto dall'art. 58 c. 5 del regolamento. [D.lgs. 179/2021 art.7]	528/2012 art.17	da 2.580 € a 15.490 €
Chiunque immette sul mercato un prodotto biocida in violazione delle disposizioni di cui all'art. 69 paragrafo 2 del regolamento 528/2012 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. [D.lgs. 179/2021 art. 9]	D.lgs. 528/2012 art.17 paragrafo 1, 2	da 2.580 € a 15.490 €
Chiunque immette sul mercato un prodotto biocida in violazione delle disposizioni di cui all'art. 95 paragrafo 2 del regolamento 528/2012 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. [D.lgs. 179/2021 art. 12]	D.lgs. 528/2012 art.17	da 3.000 € a 18.000 €
Chiunque in assenza dell'autorizzazione di cui all'art.2 del decreto D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 o in violazione delle condizioni poste da tale autorizzazione immette in commercio un PMC o ne fa un utilizzo professionale o industriale non conforme all'autorizzazione medesima. [D.lgs. 179/2021 art. 14]	D.P.R. 392/1998	da 1.000 € a 10.000 € o arresto fino a tre mesi



10 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Abbiamo inserito in questo capitolo a parte le norme del REACH, che prevedono sanzioni salatissime per la mancata trasmissione di informazioni "a valle" (tipico caso la consegna della scheda di sicurezza all'utilizzatore) e "a monte" (tipico caso la mancata trasmissione al fornitore di informazioni su effetti indesiderati dei prodotti sulla salute umana e sull'ambiente), ma anche per la mancata conservazione dei documenti riguardanti la sicurezza per il periodo richiesto di 10 anni.

Inoltre facciamo un richiamo alle sanzioni sulla tutela e sicurezza del lavoro del D.lgs. 81/08.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1 [fornitura scheda di sicurezza], 3, 8 e 9, del regolamento [REACH (1907/2006)] o ogni attore della catena di approvvigionamento [es. utilizzatore a valle, distributore] che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ...	D.lgs. 14/07/2009, n° 133 Art. 10 c. 2	da 10.000 € a 60.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato [es. utilizzatore a valle, distributore] che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento [REACH (1907/2006)] [obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sulle miscele a monte della catena d'approvvigionamento], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ...	D.lgs. 14/07/2009, n° 133 Art. 10 c. 7	da 3.000 € a 18.000 €
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento [REACH (1907/2006)] [conservazione della documentazione], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.	D.lgs. 14/07/2009, n° 133 Art. 10 c. 9	da 3.000 € a 18.000 €
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste del presente decreto.	D.lgs. 133/2009 Art. 19 c. 1	
I lavoratori devono in particolare: a) ... b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose (1), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; [D.lgs. 81/2008 Art. 20 paragrafo 2, lettera 2b 2c 2d]	D.lgs. 81/2008, n° 59 c. 1, lett. a)	da 200 € a 600 € o arresto fino un mese



11 - C'è anche il penale!

Le sanzioni previste dai provvedimenti appena discussi non riguardano i cosiddetti usi “molto impropri” di prodotti fitosanitari e coadiuvanti.

A parte gli scherzi, alcuni tra i casi appena descritti, tipo la vendita di formulati non autorizzati o contraffatti o di prodotti ad uso professionale a utilizzatori non professionali, nascondono spesso reati penali quali:

- Ricettazione (Art. 648 Codice Penale);
- Riciclaggio (Art. 648-bis Codice Penale);
- “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter Codice Penale) punibile con la reclusione da quattro a dodici anni”;
- Truffa (Art. 640 Codice Penale);
- Frode in commercio (Art. 515 Codice Penale, con reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 €);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 Codice Penale);
- Abuso di professione (Art. 348 Codice Penale).




Provvedimenti citati



1	Legge 30 Aprile 1962, n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (riguardano i presidi sanitari gli Artt. 5 e 6).	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=52239&idLex=10321
2	D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290/01 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=52017&idLex=10022
3	D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate. (G.U.R.I. 27-12-1968, n. 327).	 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/12/27/068U1255/sg
4	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=55889&idLex=15979
5	DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=71824&idLex=17686
6	DECRETO 22 gennaio 2014 PAN Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=93871&idLex=18658
7	REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE).	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=55698&idLex=15277
8	REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.	 http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=55888&idLex=15932

Continua

Circolare del Ministero della Salute n.19953 del 15/05/2015

Applicazioni delle disposizioni del DPR 290/01 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008.

Pittogramma di pericolo e avvertenza	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
 (GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di "pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITÀ ACUTA (CAT. 4)	H302: nocivo se ingerito H312: nocivo per contatto con la pelle H332: nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola) cat di pericolo 3	H336: può provocare sonnolenza o vertigini
	Pericolo per la salute TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE cat supplementare – effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H335: può irritare le vie respiratorie
QUALUNQUE PITTOGRAMMA O NESSUN PITTOGRAMMA IN ETICHETTA	Pericolo per la salute TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE cat supplementare – effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362: può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
QUALUNQUE PITTOGRAMMA O NESSUN PITTOGRAMMA IN ETICHETTA	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029: a contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031: a contatto con acidi libera un gas tossico EUH032: a contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070: tossico per contatto oculare EUH071: corrosivo per le vie respiratorie

9	DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.		http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=100002&idLex=18819
10	Circolare Ministero Salute DIGISAN 3 giugno 2016, n. 23184 Requisiti di conservazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti presso i distributori.		http://www.trovanorme.salute.gov.it/home/renderNormsanPdf?anno=2016&codLeg=554338&parte=1%20&serie=null
11	REG. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 199/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.		http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=53849&idLex=12593
12	DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (09G0143) (GU n.222 del 24-9-2009).		http://bit.ly/2m0U90s
13	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108).		http://bit.ly/3Z6Tw5x
14	Testo coordinato del codice penale		http://bit.ly/2lON3tk
15	D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.		https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1998/11/13/266/sg/pdf
16	D.lgs. 81/2008 Art. 223 (Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008) Testo unico sulla sicurezza regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro integrato dal D.Lgs 106/09.		bit.ly/3Z6Tw5x
17	D.lgs. 179/2021 del 29 novembre 2021 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. (21G00183)		https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/29/284/sg/pdf

Scrivi qui i tuoi appunti...

Scrivi qui i tuoi appunti...



www.imagelinenetwork.com

Tel: 0546 680688

Informazioni fornite da:

Dott.ssa Francesca Sormani

Tecnico della Prevenzione presso la U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Piacenza

Avv. Giovanna Landi

Studio Legale - Landilex

Commenti di:

Roberto Stefani

Esperto di normativa di AgroNotizie®

Aggiornato al 29 settembre 2023




IMAGE LINE®

AGRODIGITAL HUB

Via G. Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy
Tel +39 0546 680688 - www.imageline.it - info@imageline.it
C.F./P.I. 01070780398 ® Marchi registrati: Image Line S.r.l. Unipersonale dal 1990.